



IMPOSTE INDIRETTE

Agevolati i passaggi generazionali di aziende, quote sociali e azioni

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

L'espressione “**passaggio generazionale dell'impresa**” sta ad indicare una **serie di operazioni** idonee a realizzare il **trasferimento**, *inter vivos o mortis causa*, dell'esercizio di una **realtà imprenditoriale**.

A ben vedere, si tratta di una **definizione generica**, dalla quale però emerge immediatamente che il **perimetro** delle fattispecie giuridiche interessate è assai **ampio**. Esso comprende, infatti, sia ipotesi di **circolazione dell'azienda**, sia ipotesi di circolazione delle **partecipazioni societarie**.

Le **ragioni** della scelta negoziale più appropriata al caso di specie, non è mai solo di **natura fiscale**, se si considera l'estrema delicatezza del momento dal punto di vista **personale, familiare e imprenditoriale**.

Tuttavia, è indubbio che la **variabile fiscale deve essere considerata all'interno delle ragioni** che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare (in termini sia di rischio che di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la **successione imprenditoriale**.

Sotto tale profilo, si rivela particolarmente interessante la **nuova formulazione** dell'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#) ad opera del **decreto legislativo** approvato dal Consiglio dei ministri del 7.8.2024 (e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), in attuazione della **legge delega sulla riforma fiscale** (L. 111/2023), recante disposizioni per la **razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva**.

La disposizione citata stabilisce **regole e condizioni** per il **trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**. Nello specifico, la novella interviene su **due punti critici** della **previgente disciplina** concernenti:

- le **società non esercenti un'attività d'impresa in senso stretto** (c.d. **società “senza**



- impresa”);
- i soggetti che già detengono il controllo di diritto nella società trasferita.

Una delle **maggiori criticità** poste dalla norma in esame concerneva l'applicabilità dell'agevolazione in parola a tutte quelle società che svolgono funzioni di **gestione patrimoniale di beni mobili, immobili o di partecipazioni** (c.d. **holding pure**).

L'Agenzia delle entrate ([risposta ad interpello n. 552/2021](#)) e, successivamente, la Corte di cassazione ([Ordinanza n. 6082/2023](#)) hanno negato l'applicabilità dell'agevolazione alle cd. **società “senza impresa”** rilevando che, ai fini dell'esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di capitali, siano **necessari**, non solo **l'acquisizione del controllo** e la sua **detenzione per almeno un quinquennio**, ma anche l'ulteriore requisito dell'**esercizio dell'impresa** da parte della società trasferita.

Invece, la modifica **distingue**, in maniera più nitida rispetto al passato, i requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione, a seconda che si tratti di **trasferimenti di partecipazioni in società di capitali e di azienda**. Sembra che, nel **primo caso**, l'esenzione sia subordinata solo al **mantenimento del controllo**, mentre, nel **secondo caso**, alla **continuazione dell'attività di impresa**. D'altronde, è la stessa **Relazione illustrativa** a precisare che: *“la nuova formulazione ... indica in modo puntuale le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota”*.

In considerazione di ciò, allora, sembrerebbe che la riforma voglia agevolare anche i **trasferimenti di partecipazioni di società holding pure o di società c.d. immobiliari**.

Poi altro tema rilevante, come detto, concerneva l'applicabilità del regime agevolativo a quei **soggetti che già detengono il controllo di diritto nella società trasferita**.

Anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate ([risposta ad interpello 72/2024](#); [risposta ad interpello n. 185/2023](#)) ha negato l'agevolazione fiscale qualora il **trasferimento** abbia ad oggetto una **partecipazione di minoranza** a favore di un **beneficiario già in possesso del controllo** della **società di capitali trasferita**.

Più precisamente, secondo il ragionamento dell'Amministrazione finanziaria, la possibilità di integrare il controllo, con applicazione dell'agevolazione, può essere concessa soltanto in ipotesi di **trasferimento** che permetta al **beneficiario (socio di minoranza)** di ottenere il **controllo** della società trasferita.

La novella, invece, sembra consentire anche il **trasferimento** di una **quota di minoranza** a **soggetti che già detengono il controllo**, ponendosi tale **soluzione** perfettamente **in linea con la ratio** della norma. Nella specie, analogamente a quanto avviene con l'acquisizione del controllo, si realizza l'effetto di evitare la **dispersione** della **quota**, **consolidando la partecipazione** in capo ad un unico soggetto, con risvolti certamente positivi in tema di



governance.

Da ultimo, l'intervento legislativo conferma l'applicabilità dell'agevolazione anche ai **trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo** o (anche) in Paesi che garantiscono un **adeguato scambio di informazioni**, purché alle **medesime condizioni** previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.